

STATUTO
della "FONDAZIONE FLAMINIA AGOPUNTURA
ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE FLAMINIA AGOPUNTURA"** (di seguito, per brevità, indicata anche solo "Fondazione").
2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni) e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Codice Civile.
3. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione **"FONDAZIONE FLAMINIA AGOPUNTURA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in breve anche **"FONDAZIONE FLAMINIA AGOPUNTURA - ETS"**.
4. La fondazione ha sede nel Comune di Ravenna in Via di Roma, numero 23.
5. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali, nonché di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito del territorio comunale, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazione nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
6. La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale.
7. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di fini di utilità sociale. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - operare in campo sociale, assistenziale, sanitario ed educativo, ponendo come proprio fondamento lo spirito di servizio della comunità;
 - concorrere alla formazione e alla promozione dei servizi di cui sopra, adeguandoli alle esigenze della persona, anche in collegamento con gli enti pubblici nazionali e locali anche a favore delle categorie più indifese, come bambini e minori, portatori di handicap, tossicodipendenti, malati cronici, persone in stato di abbandono, alcolizzati, anziani, degenti ospedalizzati e di ogni altro genere di necessità sociale;
 - attuare un impegno educativo nella comunità del territorio attraverso ricerche, dibattiti, insegnamento e studi volti a promuovere la crescita culturale e la diffusione dei principi della medicina orientale.
2. La Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle sue attività.
3. La Fondazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad amministratori e altri

componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente, tenuto conto e secondo quanto meglio *infra* precisato.

7. In particolare, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettere a), b) et c).

8. Pertanto, essa, nell'ambito della propria attività, può promuovere, organizzare e gestire le seguenti iniziative e servizi:

- gestire servizi di cura ed assistenza, in particolar modo mediante la disciplina della medicina tradizionale cinese, a degenti in proprio o presso ospedali, case di cura e di riposo, case di accoglienza, centri di riabilitazione, presidi sanitari e simili;

- favorire lo sviluppo della medicina tradizionale cinese mediante tutte le iniziative che si riterranno opportune, ivi compreso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione specialistica e non, campagne di sensibilizzazione e diffusione a livello nazionale ed internazionale, la collaborazione con organismi scientifici, scolastici, universitari sia in ambito nazionale che internazionale;

- prestare cure e assistenza di ogni tipo in particolare ai portatori di *handicap*, anziani, malati in genere, impegnandosi per tutto ciò che attiene ad una cura e ad una assistenza sana e dignitosa ed inserita nel contesto sociale;

- acquistare, organizzare e gestire ogni forma di assistenza e cura in comunità terapeutiche e di convivenza, centri sociali di accoglienza diurni, estivi o permanenti, centri di educazione psico-fisica, strutture protette;

- condurre e gestire ambulatori medici e paramedici per la riabilitazione fisioterapica e simili;

- collaborare con enti pubblici e privati ed altre istituzioni nello svolgimento di attività di insegnamento, cura e servizi affini a quelli della Fondazione o che comunque siano utili al raggiungimento degli scopi istituzionali.

9. Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, e in via del tutto strumentale e secondaria rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;

- stipulare i contratti idonei al perseguimento degli obiettivi sociali;

- ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e/o privati;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui sopra, nonché alla gestione diretta ed immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;

- amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- organizzare seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti il proprio scopo ed in particolare attività e progetti per associazioni, fondazioni e più in generale enti sia del settore pubblico che privato, che ne condividono gli obiettivi, sia nei locali a sua disposizione sia presso terzi.

10. Al fine di perseguire i suoi scopi, così come specificati nei punti precedenti, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi, ivi compreso la gestione di attività aventi natura commerciale.

11. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

2. Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati originariamente dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

-- dalla parte non utilizzata di rendite che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è così costituito:

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;

-- da eventuali altri contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati, ove non ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione;

-- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai benefattori;

-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rinvenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

4. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ART. 4 – VOLONTARI

1. Sono Volontari (ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 117/2017 e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo e deve essere coperta da idonea polizza

assicurativa ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni. Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

5. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei volontari.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Non si applicano le disposizioni di cui all'art.23 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore (se nominato dal Consiglio di Amministrazione);
- d) l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale (qualora quest'ultimo obbligatorio per legge).

2. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, salvo che nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di amministrazione venga stabilito un compenso o un'indennità in favore di coloro che ne sono i titolari, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e tenuto conto di quanto precisato nei successivi articoli; in ogni caso, ai titolari di cariche in seno alla Fondazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti di cui al presente Statuto. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono designati come segue e possono essere riconfermati:

- due consiglieri sono nominati dall'Associazione A.I.A.S. ODV con sede a Ravenna, Via di Roma n.23, C.F. 92005480394 (di seguito anche solo A.I.A.S.) e rimangono in carica secondo quanto *infra* precisato e salvo che non siano revocati da A.I.A.S. stessa e sostituiti con altri ad essa graditi; in caso di decesso o dimissioni di uno o entrambi i detti consiglieri, A.I.A.S. provvederà alle nuove nomine;
- un consigliere è nominato dal Sindaco del Comune di Ravenna e rimane in carica secondo quanto *infra* precisato e salvo che non sia revocato dallo stesso Sindaco e sostituito con altro ad esso gradito; in caso di decesso o dimissioni del detto consigliere, il Sindaco provvederà ad una nuova nomina. In caso di mancata

nomina da parte del Sindaco del Comune di Ravenna, entro quindici giorni dal momento in cui tale nomina dovrebbe essere effettuata, tale consigliere sarà nominato dall'Associazione A.I.A.S. con le modalità di cui al precedente punto.

3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate (quali a titolo esemplificativo anche fax o invio all'indirizzo di posta elettronica), con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente statuto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ove presente alla deliberazione. I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la trattazione di argomenti in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione. Nel caso di riunione in video conferenza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse soppresso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato per la specifica assemblea.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il mese di aprile sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;
- approva entro il mese di aprile il bilancio sociale qualora lo stesso diventi obbligatorio per superamento dei limiti di legge;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi di patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 10;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente

demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

7. È facoltà del Consiglio di Amministrazione emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti (quest'ultimo ove obbligatorio per legge), ove non nominati in sede di costituzione.

9. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.

10. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate (e dunque con divieto di rimborsi spese di tipo forfettario), il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della Fondazione. Tuttavia, su delibera del Consiglio di Amministrazione, con astensione del membro interessato, ai consiglieri investiti di particolari incarichi potrà essere riconosciuto un compenso che tenga conto dell'effettiva attività profusa.

11. Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito l'Organo di Controllo (ove presente).

12. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13. Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

14. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Presidente Onorario, senza poteri di gestione e/o di rappresentanza.

ART. 7 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione. Successivamente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente della Fondazione, nominato dal Presidente tra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle delibere. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro 30 (trenta) giorni per ratifica del suo operato. In particolare, in caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

6. Il Presidente può delegare parte dei propri compiti ad uno o più membri del Consiglio.

7. Il presidente della Fondazione risponde del proprio operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART.7-BIS - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale, se nominato, interviene per conto della Fondazione stessa, senza poteri di gestione e/o di rappresentanza, in eventi e iniziative pubbliche e/o private promossi dalla stessa fondazione o ai quali quest'ultima partecipa e/o aderisce.
2. La carica di Presidente Onorario è conferita e con delibera motivata è revocata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente Onorario dura in carica quattro anni e il suo mandato può essere rinnovato.

ART. 8 - DIRETTORE

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno per il buon andamento della gestione, il Consiglio stesso nomina un Direttore della Fondazione, con il voto favorevole e unanime dei suoi membri.
2. Il Direttore svolge la propria attività in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto delle direttive impartite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sovrintende e coordina l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo ordinario funzionamento.
3. Il Direttore mensilmente presenta al Presidente del Consiglio di Amministrazione una relazione/rendiconto circa la propria attività e l'attività della Fondazione.
4. Il Direttore può essere scelto tra i lavoratori dipendenti della Fondazione e non può essere membro del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore resta in carica a tempo indeterminato fino alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o alle dimissioni del medesimo.
6. Il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio medesimo su invito del Presidente e senza diritto di voto.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.
4. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili alla Fondazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - attesta che il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge, sia conforme alle linee guida di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Direttore, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda e/o se ne ravvisi la necessità, l'Associazione A.I.A.S. nomina uno o più revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, l'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale.

8. L'Organo di controllo, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale (ove la sua adozione sia obbligatoria per legge) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale, ove redatto per obbligo di legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

9. La carica di organo di controllo non dà luogo ad un compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della Fondazione, con divieto di rimborsi spese di tipo forfettario. Tuttavia, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere riconosciuto un compenso che tenga conto dell'effettiva attività profusa, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

ART. 10 - SCIoglimento

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione. La nomina del liquidatore o dei liquidatori verrà fatta dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

1. L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il maggior termine di centottanta giorni in caso di comprovata necessità, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge e sia dunque obbligatorio, il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a norma dell'art.14, comma 1, e dell'art.39 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali tempo per tempo vigenti.

3. I bilanci d'esercizio e sociale (quest'ultimo se redatto per obbligo di legge), una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Ai fini dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per l'individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta degli utili trova applicazione quanto previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione innanzitutto per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza, o nel caso in cui non ci siano perdite, per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente statuto (purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione) nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione all'unanimità dei propri membri.

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché le norme di legge vigenti in materia, comprese norme accessorie e regolamentari di attuazione e l'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

F.to: Carli Giampiero

F.to: Edoardo Capasso Notaio (impronta del sigillo)